



Decreto Dirigenziale n. 164 del 05/12/2016

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Art. 208 Dlgs 152/2006 smi - Dlgs 209/2003 - Rosma Ecologica srl - Centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Acerra alla via dei Sanniti n. 95 (ex contrada Curcio), in catasto al foglio 21, porzione p.lla 750 ex 38, per una estensione complessiva pari a mq 2100.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con decreto dirigenziale n. 315 del 07.12.2011, che ha riformato il D. D. n. 518 del 21.12.2007, alla società "Rosma Ecologica srl" è stato approvato, ai sensi dell'art. 208 D.lgs. n. 152/2006 smi, il progetto di adeguamento al D.lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - sito in Acerra, contrada Curcio (catastralmente individuato al foglio 21 p.lla 38) per una superficie complessiva pari a mq 2100 - e con successivo D.D. n. 44 del 13.03.2013 è stato autorizzato l'esercizio dell'attività fino al 07.12.2016;
- b. che con D.D. n. 1335 del 15.09.2014 è stato preso atto di modifiche non sostanziali al progetto approvato con il citato D.D. 315/2011;
- c. che la società con istanza acquisita agli atti prot. n. 604716 del 10.09.2015, integrata in data 28.04.2016 con prot. n. 289963, ha chiesto l'approvazione di una variante sostanziale e con successiva istanza acquisita agli atti prot. n. 529431 del 01.08.2016 ha chiesto anche il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività allegando la seguente documentazione:
 - c.1 polizza fideiussoria n. 313/00A0602964, emessa dalla Groupama Assicurazioni con decorrenza 01.08.2016 e scadenza 31.12.2022;
 - c.2 dichiarazione sostitutiva di iscrizione della società alla Camera di commercio di Napoli;
 - c.3 dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia del sig. Mauro Tufano, in qualità di legale rappresentante e di responsabile tecnico della società;
 - c.4 dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia del socio della società, sig. Rosario Tufano, con indicazione dei familiari conviventi di maggiore età;
 - c.5 titolo abilitativo edilizio in sanatoria n. 2007 del 26.01.2012, rilasciato dal Comune di Acerra-VI Direzione Gestione del Territorio, relativo – tra l'altro – alla realizzazione del capannone ed uffici ad uso industriale, riportato nel NCEU al foglio 21, part. lla 750, sub.1 categoria D/7;
 - c.6 perizia tecnica asseverata in data 05.07.2016 dal geom. Giorgio Mugnolo, attestante la regolarità dei manufatti esistenti nell'impianto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. In tale perizia si attesta, inoltre, che la società è in possesso di titolo abilitativo in sanatoria n. 2007 del 26.01.2012 rilasciato dal Comune di Acerra in data 26.01.2012 e successiva agibilità del 02.02.2013 prot. n. 4038, con cui sono stati realizzati tutti i manufatti e le opere edilizie presenti nell'impianto e che lo stesso risulta conforme alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nella realtà di riferimento;
 - c.7 dichiarazione asseverata in data 05.07.2016 dal geom. Giorgio Mugnolo sulla *"conformità dell'impianto autorizzato ed approvato con D.D. n. 44/2013"*;
 - c.8 autocertificazione resa dal geom. Giorgio Mugnolo - ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183 – della destinazione urbanistica del sito, ricadente in zona R-Rispetto;
 - c.9. nota prot. n. 21322 del 22.05.2015 del Comune di Acerra-Direzione Informatica, in cui si attesta che – a seguito dell'aggiornamento della toponomastica - l'impianto, ricadente in catasto al foglio 21 porzione p.lla 750 ex 38, ha acquisito il nuovo indirizzo dia "via dei Sanniti n. 95";
- d. che sul BURC n. 50 del 25.07.2016 è stata pubblicata la DGR n. 386 del 20.07.2016, che non prevede più per i procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni ex art. 208 D. lgs 152/2006 la convocazione della Conferenza di servizi;
- e. che questa UOD con nota prot. n. 577908 del 05.09.2016 ha comunque indetto e convocato per il 29.09.2016 la Conferenza di servizi relativa sia al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sia alla richiesta di variante sostanziale, al fine di acquisire congiuntamente i pareri degli enti coinvolti;

RILEVATO

- a. che relativamente al procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nella seduta del 29.09.2016 della Conferenza di servizi, il cui verbale si richiama, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoelencati pareri:
 - a.1 la Regione ha preliminarmente evidenziato che non risulta che la società abbia eseguito il piano di caratterizzazione -approvato dal MATTM il 30.01.2008- nel sito dell'impianto autorizzato (foglio 21 p.lla 38), ricadente nell'ex SIN Litorale Domitio Flegreo ed Agro aversano;

a.2 l'ASL NA 2/NORD-Servizio Igiene e Sanità Pubblica con nota prot. dipartimentale n. 295/SISP/16 del 15.04.2016, acquisita al prot. n. 632698 del 28.09.2016, ha espresso per quanto di competenza parere favorevole;

a.3 il Comune di Acerra-Settore Ambiente con nota prot. n. 06301.c_a024.Registro Ufficiale.44180.29.09.2016, acquisita al prot. di questa UOD n. 634267 del 29.09.2016, ha espresso nulla osta;

a.4 la società ha dichiarato che, a seguito di variazioni catastali, l'impianto esistente oggetto del procedimento di rinnovo ricade ora su foglio 21 porzione della p.lla 750 e non più sulla particella 38 e che a seguito anche della variazione toponomastica l'indirizzo è via dei Sanniti n. 95. La società ha comunicato che il capannone presente nel perimetro dell'impianto ha ottenuto la certificazione di agibilità ad uso industriale con provvedimento del Comune di Acerra prot. n. 4038 del 02.02.2012. Ai fini delle emissioni in atmosfera, la società ha confermato che nell'impianto non si svolgono attività di saldatura né viene prodotta alcun tipo di emissione diffusa e ha precisato che non è interessata all'introduzione nel ciclo lavorativo del taglio ossiacetilenico. Per quanto concerne gli scarichi idrici, la società ha confermato che le acque meteoriche e di piazzale e le acque nere confluiscono in 2 vasche a tenuta di congrua dimensione, periodicamente svuotate da ditte autorizzate, come previsto nel progetto approvato, e che le vasche vengono semestralmente monitorate per verificarne la perfetta tenuta. Per l'impatto acustico, la società ha confermato l'appartenenza alla classe IV del piano di zonizzazione acustica del Comune di Acerra.

a.5 l'ATO 2 ente d'ambito Napoli-Volturno con nota prot. 4529/2016 del 28.09.2016, acquisita agli atti prot. n. 634706 del 29.09.2016, ha dichiarato di non aver ricevuto la documentazione progettuale e quindi di non poter esprimere il parere di competenza.

A tal proposito, la società ha dichiarato che nell'impianto già autorizzato e nel progetto di ampliamento non sono previste opere fognarie con destinazione nella rete pubblica, che in zona è ancora assente.

a.6 la Città Metropolitana di Napoli con nota prot. n. 342684 del 29.09.2016, acquisita in pari data al prot. n.635068, ha espresso parere favorevole;

- b. che successivamente alla conclusione della seduta della Conferenza di servizi l'ARPAC ha trasmesso la nota prot. n. 0062314/2016, acquisita agli atti prot. n. 640348 del 03.10.2016, con cui ha comunicato, tra l'altro, che *"1. le indagini preliminari presentate dalla società ROSMA Ecologica srl in data 27.04.2016 e il 07.09.2016 non sono appropriate per il sito in oggetto, in virtù di quanto previsto dal D.D. 796/14 per i siti ex SIN ora SIR, poiché per il caso in questione è già stato approvato il piano di caratterizzazione nella Conferenza di servizi presso il Ministero dell'Ambiente il 30.01.2008 giusta Decreto Direttoriale prot. n. 4347/Qdv/Di/B del 321.01.2008; 2. Le risultanze del Piano di caratterizzazione per il sito in oggetto assunte al prot. ARPAC n. 61055/2016 del 27.09.2016 riportano gli stessi risultati e modalità esecutive delle indagini preliminari svolte e su citate ed inoltre non è stata eseguita attività di controllo/validazione alcuna dalla scrivente Agenzia"*. In conclusione, l'ARPAC ha ritenuto la documentazione trasmessa dalla società "non conforme al piano di caratterizzazione approvato dal Ministero dell'Ambiente nella conferenza del 30.01.2008".

DATO ATTO che in data 01.12.2016 è stata richiesta alla Prefettura di Napoli comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.lgs. n. 159 del 06.09.2011;

RITENUTO conformemente alle risultanze istruttorie e sulla base dei pareri favorevoli espressi, di rinnovare **fino al 07.12.2021** alla società "Rosma Ecologica srl" l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - sito in Acerra via dei sanniti n. 95 (ex contrada Curcio (foglio 21, porzione p.lla 750 ex 38) per una estensione complessiva di mq 2100;

VISTI

- a. il D.lgs. 209/2003;
- b. il D.lgs. 152/2006 s.m.i.;
- c. la D.G.R. n. 81 del 09.03.2015
- d. la D.G.R. n. 386 del 20.07.2016;
- e. il D.D. n. 315 del 07.12.2011;

- f. il D.D. n. 44 del 13.03.2013;
- g. il D.D. n. 1335 del 15.09.2014;
- h. DPGRC n. 220 del 08.11.2016

In conformità dell'istruttoria compiuta dalla UOD e della proposta di adozione del presente atto del responsabile del procedimento

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che si intende integralmente trascritto e confermato:

1. **rinnovare**, ai sensi dell'art. 208 del D. lgs 152/2006 s.m.i., **fino al 07.12.2021** alla società "Rosma Ecologica srl", di cui è legale rappresentante il sig. Mauro Tufano nato ad Acerra, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso - sito in Acerra (NA) alla via dei Sanniti n. 95 (ex contrada Curcio) in catasto al foglio 21, porzione p.lla 750 ex p.lla 38, per una superficie complessiva pari a mq. 2.100 – **con l'obbligo di eseguire entro sei mesi dalla del presente decreto il piano di caratterizzazione approvato dal MATTM il 30.01.2008** e di trasmettere, entro trenta giorni dalla data del presente decreto, all'ARPAC Dipartimento Provinciale di Napoli e a questa UOD il relativo documento "Piano delle attività", corredato di cronoprogramma per consentire le attività di controllo da parte dell'ARPAC. In caso di inadempienza si procederà alla revoca della presente autorizzazione;
2. **stabilire** che la quantità massima stoccabile di veicoli fuori uso "prima del trattamento" è n. 42 e che la quantità massima stoccabile dei veicoli fuori uso "dopo il trattamento" è n. 29, con una sopraelevazione massima di tre carcasse;
3. **precisare** che:
 1. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III al D. lgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 s.m.i., e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'art. 80 D. Lgs. n. 285/92;
 2. i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività sono assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti, di cui all'art. 189 D. Lgs. 152/06;
 3. il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui al citato D. Lgs. 152/06 s.m.i. accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
 4. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 D. Lgs. 152/06 debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;
 5. per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti la società deve attenersi al criterio temporale;
 6. la società deve dotarsi di una procedura interna di controllo per la verifica con frequenza almeno semestrale dell'efficienza e della impermeabilizzazione delle vasche a tenuta, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica, nonché effettuare un monitoraggio continuo dei livelli nelle vasche di accumulo, ai fini di una corretta gestione dei reflui;
 7. per le emissioni sonore la società deve rispettare i limiti previsti per la IV classe (area di intensa attività umana) in cui l'area dell'impianto in base alla nuova zonizzazione acustica del territorio, approvata con Deliberazione n. 7 del 10.08.2011 del Commissario prefettizio del Comune di Acerra;
 8. la società deve effettuare misurazioni fonometriche di autocontrollo con cadenza annuale e in caso di modifiche sostanziali;
 9. nell'impianto non devono essere svolte attività di saldature e/o taglio con fiamma ossiacetilenica;
 10. l'impianto dovrà essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, in particolare ogni anno dovranno essere verificate l'integrità e l'impermeabilità delle pavimentazioni esterne, al fine di evitare qualsiasi pericolo di contaminazione ambientale;
 11. per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso.

4. **precisare altresì** che il presente provvedimento perderà efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
5. notificare il presente decreto alla società “Rosma Ecologica srl;
6. **trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Acerra (NA), alla Città Metropolitana di Napoli, all’ASL NA 2 Nord e all’ARPAC Dipartimento provinciale di Napoli, per i controlli di competenza, all’Albo Gestori ambientali di cui al comma 1 dell’art. 212 D. lgs. 152/06 s.m.i. e al PRA di Napoli.
7. inviare il presente decreto alla UOD 520513, alla Segreteria della Giunta Regionale e all’UDCP-Ufficio I Staff del Capo Gabinetto per la pubblicazione sul BURC.

Dr.ssa Lucia Pagnozzi